

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA'
SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

- il **COMUNE di...**, nella persona di _____
_____, con sede in _____, C.F. e P. I.V.A. _____ in qualità di
_____ e legale rappresentante,
(di seguito "il Comune")

E

- _____ **OPERATORE,,** con sede in _____, capitale sociale Euro - i.v.,
codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di
Commercio di _____, nella persona di
_____ in qualità di

(di seguito _____);

di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" ed unitariamente come "le Parti".

PREMESSO CHE

- In data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il Piano strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia denominato "*Strategia italiana per la banda ultralarga*"; il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche") ed all'art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, come modificato dal citato D.Lgs. 33/2016, prevede che per l'installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi e l'occupazione di suolo pubblico, l'istanza di autorizzazione si intende accolta trascorsi i termini abbreviati (di trenta, quindici o otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi;
- l' art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto

2008, n. 133 e s.m.i., stabilisce che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, da presentare almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori;

- l'art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D.Lgs. 33/2016, prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;
- in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, OPERATORE (di seguito "___"), , titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), ha avviato un piano per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica, nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale ed europeo;
- in particolare, il Piano "FTTH" che OPERATORE intende realizzare è finalizzato a portare la fibra fino alle unità immobiliari, riutilizzando le infrastrutture esistenti e riducendo al minimo l'impatto dei cantieri di lavoro necessari;
- in tale ambito, OPERATORE è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della Città di PARMA (di seguito anche "Piano OPERATORE"), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso *wholesale* a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti gli attori che ne facciano richiesta;
- a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un'apposita convenzione di portata generale al fine di regolamentare l'utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione che possano permettere la massima riduzione dei tempi e dei costi d'intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale, nonché di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi;
- le Parti convengono che per velocizzare l'esecuzione del Piano OPERATORE e minimizzare i disagi alla cittadinanza è di fondamentale importanza poter utilizzare in quantità significativa le infrastrutture esistenti che risultino tecnicamente idonee e disponibili.

L'adesione del Comune di PARMA al Piano OPERATORE non costituisce per OPERATORE alcun titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore, ai quali il Comune stesso si riserva di poter aderire.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all'attuazione di un progetto avente ad oggetto la realizzazione di reti in fibra ottica utilizzando infrastrutture di nuova posa o esistenti..

La presente Convenzione , nel vincolare le Parti all'esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli concessori ed autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l'efficienza e l'efficacia.

In particolare OPERATORE provvederà a realizzare con mezzi propri l'infrastruttura in fibra ottica in configurazione FTTH che interesserà il Comune di Parma, come meglio illustrato e sinteticamente rappresentato nell'Allegato A alla presente Convenzione (di seguito, il "Piano OPERATORE").

Il Piano OPERATORE verrà attuato attraverso le fasi di autorizzazione e realizzazione di uno o più Progetti (di seguito, "Progetti"), che potranno riguardare gli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica da realizzarsi sul territorio comunale.

La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano OPERATORE, disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali;
- gli standard tecnici "minimi" di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra OPERATORE e l'Amministrazione Comunale relativi:
 - alla verifica di prefattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
 - alla verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
 - alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc, di differenti proprietari e/o gestori.

Art. 3

Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi

OPERATORE e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultra larga ed ogni connessa opera realizzata in virtù della presente Convenzione, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà superficaria di cui OPERATORE è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. OPERATORE manterrà la proprietà delle infrastrutture, anche una volta spirato il periodo concessorio.

OPERATORE potrà richiedere l'uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità del Comune ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.

A tale riguardo, il Comune consentirà, a condizione eque e non discriminatorie nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016, l'utilizzo delle infrastrutture preesistenti nella propria titolarità e si adopererà presso le proprie società controllate o partecipate affinché le medesime, analogamente, consentano l'utilizzo anche delle proprie infrastrutture preesistenti

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da OPERATORE nel piano OPERATORE per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l'uso secondo quanto previsto al successivo art.4.

Il Comune si impegna, altresì, a farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infrastrutture preesistenti, operanti nel territorio comunale, affinché gli stessi ne consentano l'utilizzo da parte di OPERATORE, ed a tale fine si rendano disponibili a fornire alla stessa ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realizzazione del Piano OPERATORE. I termini e le modalità di tale azione verso i terzi gestori di infrastrutture preesistenti verranno regolati con apposito disciplinare tra le parti.

OPERATORE potrà, tra l'altro, utilizzare, ove compatibili, anche infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, sulla base di specifici accordi stipulati o da stipularsi tra OPERATORE e gli operatori medesimi.

Art. 4

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per infrastrutture esistenti

In previsione dell'inizio dei lavori nei singoli lotti, di norma nei trenta giorni che precedono l'inizio dei lavori medesimi, OPERATORE, avvalendosi anche di soggetto terzo autorizzato, invierà le comunicazioni riguardanti l'avvio delle prove di pervietà e sottotubazione delle canalizzazioni e infrastrutture esistenti, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l'impatto sulla viabilità.

Il Comune, entro sei giorni dal ricevimento della comunicazione, emanerà, se necessario, apposito provvedimento autorizzativo anche in funzione dell'attuale sfruttamento di eventuali progetti a realizzarsi (ampliamento della rete, modifica della topologia, etc.) e concordati in termini di giorno di esecuzione dallo specifico responsabile/referente della singola infrastruttura (POS Energia e sicurezza, POS Tecnologico, etc.)

In concomitanza con l'esecuzione delle suddette prove e nel caso di esito positivo delle medesime, verranno contestualmente installati i minitubi per l'alloggiamento dei cavi in fibra ottica, in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità. Nel corso delle verifiche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via provvisoria.

Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento, compresi i regolamenti adottati dal Comune di Parma.

Art. 5

Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture

Per le attività di nuova infrastrutturazione OPERATORE presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:

- generalità del richiedente;
- indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
- Indicazione dell'impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell'avvio dei lavori;
- ubicazione dell'intervento;
- planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
- cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l'indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali,

paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente.

La copia elettronica dovrà contenere:

- tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
- gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale.

La domanda è formulata, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l'autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche o/o private, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.

La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC ovvero con le modalità telematiche di cui al successivo art. 15:

- all'Ufficio del PUC nominato dal Comune, ai sensi del successivo art. 12;
- alle Soprintendenze eventualmente interessate.

Il Comune, ove occorra, coinvolgerà le Soprintendenze e gli eventuali soggetti interessati dagli interventi per i quali sia necessaria l'acquisizione del relativo parere.

In merito al parere delle Soprintendenze, si precisa che non sarà necessaria l'acquisizione dello stesso, qualora l'intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.

A seguito dell'ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui ai precedenti commi, il Comune provvede a rilasciare in tempi brevi, di norma entro un termine massimo di quindici giorni, l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.

Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell'ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.

Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta ad

OPERATORE, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni.

Il Comune è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro dieci giorni dalla data di ottenimento delle informazioni richieste.

La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che OPERATORE attiverà procedure esecutive di tipo innovativo che dovranno limitare al minimo i disagi per la collettività, il PUC potrà autorizzare interventi anche in deroga al disposto del vigente Regolamento comunale.

Il relativo provvedimento sarà comunicato ad OPERATORE a mezzo PEC con le modalità telematiche di cui al successivo art. 15.

Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, o dell'eventuale integrazione documentale richiesta nei modi sopraddetti, gli interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. - decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda e dall'ultimo parere ottenuto a seguito dell'eventuale Conferenza di Servizi avviata.

Ottenuta l'autorizzazione, OPERATORE invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, con le modalità telematiche di cui al successivo art. 15, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

Per Lotto deve intendersi un'area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.

Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato il progetto esecutivo riportante per il singolo Lotto gli interventi di manomissione della sede stradale. In particolare, tale progetto esecutivo conterrà:

- il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
- altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.

Per l'esecuzione di tali interventi sarà a cura di OPERATORE l'apposizione di cartelli informativi all'inizio e alla fine della strada interessata.

Le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione saranno eseguite secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento nazionale e dal regolamento adottato dal Comune di Parma.

Visto il regolamento denominato "DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO E RELATIVI RIPRISTINI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 15 luglio 2014 e date le caratteristiche del progetto in argomento, si prevede di utilizzare la facoltà, ivi contenuta, di assegnare i ripristini definitivi direttamente al concessionario degli scavi che accetta perciò di eseguire i ripristini definitivi, secondo le regole

dell'arte e del regolamento citato, di norma sull'intera estensione del marciapiede prospiciente il n.- civico interessato dal conferimento della infrastruttura, oltre che, naturalmente, lungo le strade sempre adottando le prescrizioni del regolamento, fatte comunque salve specifiche esigenze dell'Amministrazione volte a coordinare ed ottimizzare le attività di manutenzione proprie dell'Amministrazione con le esigenze di OPERATORE.

Resta inteso che l'OPERATORE si assume la responsabilità civile e penale per eventuali danni occorressero agli utenti della strada per una durata di ulteriori due anni a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo e in ogni caso ove fosse riscontrata dalle Autorità Competenti un nesso di causalità con le opere realizzate.

Art. 6

Comunicazione di conclusione degli interventi autorizzati e consegna elaborati as-built

Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun singolo intervento, OPERATORE dovrà trasmettere gli as built con le modalità di cui all'art. 15:

- elaborati grafici (dovranno essere riportati anche i sottoservizi rilevati in fase di scavo) in formato pdf, dwg 2012 (firmati da tecnico abilitato) e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale, relazione tecnica descrittiva con allegati fotografici;
- dichiarazione di fine lavori e regolare esecuzione da parte di tecnico abilitato in formato pdf.

Art. 7

Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano OPERATORE.

Art. 8

Interlocuzione con la Soprintendenza nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano OPERATORE, il Comune si impegna a collaborare con OPERATORE nell'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benessere nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.

Ove risultino definiti accordi e/o disciplinari con le Soprintendenze relativi alla individuazione e definizione di modalità tecniche e tipologie standard di realizzazione ed esecuzione degli interventi previsti dal Piano OPERATORE, gli interventi previsti nei singoli Progetti sottoposti all'autorizzazione del Comune che siano conformi alle modalità tecniche e tipologie standard di realizzazione concordate con le Soprintendenze stesse, potranno considerarsi pre-autorizzati ai fini ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, con ciò senza necessità di acquisire un ulteriore esplicito benestare da parte delle Soprintendenze e senza necessità di avviare la conferenza dei servizi per tali interventi.

Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedurali (art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Art. 9

Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale

Con la presente Convenzione il Comune autorizza OPERATORE, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizioni delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:

- a. minitrincea one day dig,
- b. minitrincea tradizionale,
- c. no-dig.
- d. Posa in rete aerea

La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.

Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.

Per quel che attiene il riempimento delle minitrincee si prevede l'utilizzo di malta aerata o materiale di equivalente resistenza meccanica.

Art. 10

Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione

Nei casi di manutenzione programmata, OPERATORE comunicherà al Comune, con un preavviso adeguato all'entità dell'intervento e comunque non superiore a trenta giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Decorso il predetto termine senza che

il Comune comunichi il proprio dissenso, l'intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di interventi di riparazione su guasto, OPERATORE provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli uffici tecnici comunali.

In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, OPERATORE comunicherà le esigenze operative in via prioritaria agli uffici tecnici comunali e comunque alla sala operativa della Polizia Municipale.

Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare ad OPERATORE ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura di OPERATORE.

Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada, si farà riferimento al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

Art. 11

Obblighi di OPERATORE

Nell'esecuzione delle attività, OPERATORE si impegna:

- ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile compreso il regolamento denominato "DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO E RELATIVI RIPRISTINI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 15 luglio 2014;
- a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
- ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca dell'infrastruttura stradale durante i lavori;
- ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori,, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
- ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
- a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;
- a concordare, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano OPERATORE.
- ad inserire nei singoli Progetti, nell'ambito delle aree di copertura, attraverso successivi specifici accordi integrativi:
 - ✓ la realizzazione di connessioni (in fibra spenta) per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi dell'Amministrazione Comunale di Parma o di Enti alla stessa riconducibili, restando a carico del Comune gli oneri inerenti l'attivazione e la

gestione della connettività. Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali a servizio della propria rete privata.

- ✓ Oppure la realizzazioni di connessioni (in fibra spenta) per siti interessati da progetti di video sorveglianza urbana o smart city, restando a carico del Comune gli oneri inerenti l'attivazione e la gestione della connettività. Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali a servizio della propria rete privata e/o a beneficio delle forze dell'ordine;
- ✓ Oppure la realizzazione di infrastrutture e/o connessioni che migliorino e potenzino i servizi di copertura indoor di servizi di telefonia mobile all'interno di quelle sedi di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, che risultano scarsamente servite;
- A sostenere, in caso l'Amministrazione Comunale intenda realizzare un'opera pubblica che comporti adeguamenti e/o spostamenti della rete in fibra ottica, ogni onere per la rimozione dell'interferenza costituita dalla rete medesima. Gli spostamenti, coerentemente con il progetto di opera pubblica, dovranno essere eseguiti direttamente dal concessionario senza indennizzo alcuno e a semplice richiesta dell'Amministrazione;

Art. 12

Impegni del Comune

Nell'ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatico e autorizzativo di lungo termine procedendo a:

- nominare, con Provvedimento formale contestuale alla sottoscrizione della presente Convenzione, un Punto Unico di Contatto (PUC) con il compito tra l'altro, di agevolare e supportare le operazioni finalizzate alla realizzazione del Piano OPERATORE e di stipulare apposito disciplinare tra l'Amministrazione Comunale e OPERATORE, con la quale disciplinare le modalità procedurali dell'intervento e gli impegni a carico delle Parti, nonché di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto in parola, anche se rientranti nelle competenze di altri Direttori o altre strutture dell'Ente ed in loro sostituzione;
- favorire l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l'impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
- informare in via preventiva OPERATORE, nel caso di interventi sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da OPERATORE, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, OPERATORE assumerà i necessari

provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da OPERATORE, si coordinerà con la stessa per l'individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da OPERATORE. OPERATORE ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del comune.

Art. 13

Catasto degli immobili cablati

Il catasto delle unità immobiliari cablate realizzata con architettura FTTH ha la funzione di censirle, coordinarle, razionalizzarle e renderle più semplici e trasparenti per cittadini, operatori, amministrazioni locali.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento di cablaggio di ciascuna unità immobiliare, allorché la fibra ottica sia nelle condizioni funzionali di essere accesa, OPERATORE comunicherà via PEC al Comune i riferimenti catastali di tutte le unità immobiliari in formato shape file per successiva pubblicazione sul sito comunale.

Il Comune terrà costantemente aggiornato il catasto degli immobili cablati, finalizzato anche a promuovere eventuali iniziative di sostegno all'accensione ed uso della relativa connessione internet.

Art. 14

Oneri ed esenzioni

Le Parti convengono che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, OPERATORE è espressamente esentata dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune (quali canoni, cauzioni o fidejussioni), ad eccezione di quelli dovuti ai sensi dell'art. 93 comma 2, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) come specificato nell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016, i quali si applicheranno, in ogni caso, esclusivamente in relazione ai nuovi scavi, restando comunque inteso che nulla sarà dovuto nei casi di utilizzo di infrastrutture preesistenti.

Art. 15

Sistema informativo per l'interscambio della documentazione

Al fine di assicurare la massima efficienza dei processi e dei flussi comunicativi e per lo scambio di documenti e informazioni relativi alle attività rientranti nell'ambito della presente Convenzione - ivi comprese, dunque, le domande di autorizzazione, l'invio di documenti, atti, provvedimenti, comunicazioni, avvisi, ecc. - le Parti potranno utilizzare la piattaforma

informatica web che sarà messa a disposizione da OPERATORE, con oneri a suo carico (di seguito "Piattaforma").

Detta Piattaforma telematica, accessibile ai referenti del Comune e di OPERATORE, consentirà anche l'archiviazione delle predette comunicazioni e dei relativi documenti, in modalità tracciabile riservata e sicura. Le registrazioni elettroniche effettuate con la predetta piattaforma costituiranno piena prova delle transazioni elettroniche e del relativo contenuto.

Ove possibile e condiviso tra le Parti, la medesima Piattaforma potrà anche essere utilizzata per l'interscambio dei flussi comunicativi e documentali con le Soprintendenze e con gli altri eventuali soggetti coinvolti nei relativi procedimenti e flussi autorizzativi funzionali all'esecuzione delle attività.

In ogni caso le Parti concordano che le interlocuzioni e comunicazioni con il Comune, relative all'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, avverranno attraverso il PUC.

A conclusione degli interventi OPERATORE avrà l'obbligo di consegnare al PUC, sia su supporto informatico, tutta la documentazione relativa a rilievi, mappatura, indagini georadar, manufatti, canalizzazioni, reti e quanto altro riconducibile agli interventi eseguiti.

Nel caso in cui il Comune abbia già adottato una piattaforma specifica, le Parti concorderanno le modalità di accesso ed utilizzo della stessa, valutando la possibilità di introdurre aggiornamenti che la rendano funzionale agli obiettivi di cui alla presente Convenzione.

Art. 16

Referenti

Entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti.

Art. 17

Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano Open Fiber

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano OPERATORE, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

Art. 18

Durata della Convenzione.

La presente Convenzione avrà durata pari a tre anni a far data dalla stipula per quanto riguarda la realizzazione dell'infrastruttura.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione e gestione, la durata sarà pari a dieci anni decorrenti dalla data di prima consegna dell'infrastruttura medesima.

A meno di rinnovo, da concordarsi tra le Parti almeno trenta giorni prima del predetto termine, alla scadenza della Convenzione troveranno applicazione le ordinarie procedure seguite dal Comune.

Art. 19

Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Si considera "Informazione Confidenziale" ogni informazione relativa al Piano OPERATORE ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l'informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l'informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che sia resa nota dalla Parte che detiene l'informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o (IV) che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l'informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all'altra Parte.

L'Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l'ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell'ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Ai titolari del trattamento OPERATORE e Comune di PARMA, si potranno inoltrare eventuali richieste ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto Legislativo, relative ad aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati.

Art. 21

Applicazione delle norme

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia ed il Regolamento _____

Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico di OF, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con OPERATORE, il Comune si obbliga sin da ora a rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti OPERATORE.

Art. 22

Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di PARMA

Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.

ALLEGATI

Allegato A. "Piano Operatore", relativo alla realizzazione di infrastrutture in fibra ottica in configurazione FTTH che interesserà l'intero territorio comunale della città di Parma